



COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
C.F. 81001130855- P.I. 01105210858
Ufficio del Sindaco
Tel. 0934/961111 – Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

ORDINANZA N. 102

del 29-12-2015

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 30/12/2015 AL 06/01/2016, DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEL CENTRO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplosivo, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO che l'accensione e di lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti e di lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdittivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

CONSIDERATO che in particolare sono in programma diverse iniziative all'interno del centro urbano che sicuramente richiameranno numerose persone di tutte l'età;

DATO ATTO pertanto di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art.13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTA la legge 24/07/2008, n° 125 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2305/2008, n° 92, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
VISTA la legge 15/07/2009, n° 94, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza;
VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs.267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 27/05/2014 con la quale è stato individuato il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo **dal 30/12/2015 al 06/01/2016**.

In deroga alla presente e fatto salvo il rispetto della normativa vigente relativa ai fuochi pirotecnici, restano esclusi eventuali festeggiamenti di natura religiosa.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n.689 del 24/11/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga:

- data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio On-Line del comune e inserita sul sito Internet del Comune di Mussomeli, dandone, anche, ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed altri modi di divulgazione;
- trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta e alla Questura di Caltanissetta.

INCARICA

dei controlli per la corretta applicazione del presente provvedimento, il Comando Polizia Municipale, il Comando Compagnia Carabinieri di Mussomeli e il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Il Sindaco
(Giuseppe Sebastiano Catania)